

REGOLAMENTO (CE) N. 1218/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) 1194/96 (**), in particolare l'articolo 8,

considerando che si era previsto di sostituire tali misure con protocolli interinali aggiuntivi agli accordi europei; che tuttavia, a causa dei tempi troppo brevi, tali protocolli non potranno entrare in vigore il 1° luglio 1996; che pertanto il termine di validità del regolamento (CE) n. 3066/95 è stato prorogato al 31 dicembre 1996;

considerando che, essendo stata prorogata la validità del regolamento (CE) n. 3066/95 dal regolamento (CE) n. 1194/96, e a fini di chiarezza, è opportuno sostituire con un nuovo regolamento, da un lato, il regolamento (CE) n. 121/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, relativo all'esonero dal dazio all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 286/96 (**), dall'altro, il regolamento (CE) n. 1606/94 della Commissione, del 1° luglio 1994, relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2252/95 (**), e che abroga il regolamento (CE) n. 335/94 della Commissione (*);

considerando che è prevedibile che, nell'ambito dei quantitativi stabiliti, i titoli d'importazione dei prodotti di cui

trattati vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti; che, qualora si applichi la percentuale unica di riduzione, gli operatori possono ritirare le loro domande;

considerando che è opportuno prescrivere le indicazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (**);

considerando che, per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data del rilascio alla fine del terzo mese successivo a tale data; che la validità dei titoli deve venir limitata alla fine del gennaio 1997 nel caso dei titoli rilasciati per il quantitativo massimo previsto per il primo semestre della campagna;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, la cauzione relativa ai titoli d'importazione, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1029/96 (**), è fissata a 25 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento originari della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, beneficiano dell'esonero parziale dal dazio all'importazione, entro i limiti quantitativi e secondo le aliquote di riduzione o gli importi indicati nel medesimo allegato.

(*) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(**) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 2.

(*) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 3.

(*) GU n. L 36 del 14. 2. 1996, pag. 6.

(*) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 13.

(*) GU n. L 230 del 27. 9. 1995, pag. 12.

(*) GU n. L 43 del 16. 2. 1994, pag. 4.

(*) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(*) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

(*) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

(*) GU n. L 137 dell'8. 6. 1996, pag. 1.